

# DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE

Agg. 06/07/2021

## ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE "UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE"

L'uva fragola è il nome generico con cui vengono identificate diverse varietà di uva da tavola, tutte appartenenti alla specie *Vitis labrusca*, L. diffusa ormai in tutto il mondo.

Per "UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE" si intende il tradizionale frutto, di questa coltura, che si trova sulle tavole piemontesi a fine pasto nei giorni di fine estate. Questo frutto è molto apprezzato dai consumatori per il profilo aromatico che ricorda vagamente la fragola e per alcuni addirittura la banana. *Vitis labrusca*, L

La coltura è tipicamente a "pergoletta" cioè con l'utilizzo di una struttura per aiutare la pianta a stare in piedi.

La suddetta denominazione è riservata al prodotto ottenuto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

## ARTICOLO 2 Zona di Produzione

La denominazione di "UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE" è riservata al prodotto ottenuto nella zona di produzione individuata dai confini amministrativi della Regione Piemonte.

### ARTICOLO 3 Cultivar Ammesse

Le cultivar attualmente ammesse per impianti già esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti sono riportate in Allegato 2.

Non sono ammesse cv che si allontanino dal prodotto tipico.

Non sono ammesse cv a buccia bianca

Il comitato tecnico proporrà, a seguito di appropriato periodo di sperimentazione, al consiglio di amministrazione le nuove cv da inserire nel presente disciplinare. Resta compito del consiglio di amministrazione approvare annualmente l'elenco delle cv ammesse.

### ARTICOLO 4 Caratteristiche del prodotto e parametri qualitativi

Il prodotto per essere immesso in commercio come "UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE" deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Forma acino cilindrica
- Assenza spaccature sugli acini
- Assenza di prodotto sgrappolato
- Grado brix°  $\geq$  12
- Presenza Pruina
- Taglio del raspo raspo compreso tra i 2 e 3 cm.
- Presenza di acinellatura per un max del 2% sul grappolo

## ARTICOLO 5 Disciplinare di produzione

La produzione deve basarsi sulle norme di “Produzione integrata” secondo le “Norme tecniche regionali” emesse dalla Regione Piemonte.

nell’Allegato 1 “Norme Colturali 2021” che saranno, ogni anno, valutate dal comitato tecnico e proposte al Consiglio di Amministrazione per approvazione annuale a attuazione annuale.

È facoltà dell’azienda aderire a standard di qualità volontari (es Global gap, Biologico...).

## ARTICOLO 6 Tecniche di produzione e parametri commercializzazione

La pianta si caratterizza per tralci lunghi e vigorosi, lunghi fino a 5 metri e foglie grandi e opache.

La pianta di uva fragola va di solito fatta crescere con supporti, tipicamente coltivata a pergola, che possano sostenere le grosse dimensioni dei suoi tralci; in alternativa, si può scegliere una più comoda forma a spalliera.

Un’altra importante caratteristica dell’uva fragola riguarda la sua innata resistenza alle malattie. La sua introduzione in Europa viene storicamente giustificata come necessità di contrastare gli attacchi di fillossera, utilizzando l’uva fragola come portainnesto. Per questo, con una buona manutenzione, l’uva americana diventa una pianta facilmente trattabile.

L’uva fragola si adatta bene a quasi tutti i terreni, eccetto quelli calcarei che sono assolutamente da evitare per la buona crescita della pianta.

L’esposizione solare dev’essere sempre garantita: è una pianta che ben sopporta le temperature alte tanto quanto quelle basse, a patto di ricevere un’adeguata quantità di raggi solari.

L’uva fragola *non richiede una grande irrigazione*. Durante le stagioni invernali, è tranquillamente possibile non irrigare la pianta; in estate, il terreno va mantenuto umido senza mai sovrabbondare.

L’uva americana, infatti, è una pianta che risente moltissimo dei ristagni d’acqua.

I singoli soci, in base alla propria tipologia aziendale, devono rispettare le norme di commercializzazione stabilite dalle normative vigenti di natura fiscale e sanitaria, come riepilogate nell'Allegato 3.

## ARTICOLO 7 Comitato esecutivo Tecnico

Come previsto da statuto vi è un Comitato Esecutivo con funzioni:

**TECNICHE:** attuare e perseguire le migliori tecniche di produzione per poter garantire e migliorare gli standard di produzione e qualitativi. essa frequenza, allo scopo di:

- Aggiornamento e confronto sullo sviluppo/maturazione colturale
- Interventi tempestivi in caso di emergenze climatiche/fitosanitaria;
- Rivisitazioni e approvazioni tecniche colturali da portare all'attenzione del consiglio direttivo;
- Valutare nuove tecniche agronomiche di gestione del frutteto con il fine di migliorare la coltivazione de "UVA FRAGOLA DEL PIEMONTE";
- Revisione annuale del disciplinare di produzione;
- Rivisitazione lista varietale con cv ammesse al presente disciplinare

**MARKETING:** far conoscere il prodotto sia agli operatori del settore che ai potenziali consumatori finali

## ARTICOLO 8 Controlli

I controlli per il rispetto del disciplinare e delle norme accettate, con adesione al consorzio, possono essere effettuati da un ente terzo o da una commissione interna del Consorzio.

I controlli possono essere fatti a campione oppure a scelta da parte del consorzio. Possono essere controllati tutti gli aderenti al consorzio.

**ARTICOLO 9**  
**Provvedimenti disciplinari**

La violazione delle norme e prescrizioni del disciplinare si distinguono in:

<b>Non Conformità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esempio</b>
<u>Lievi</u>	quando rivelino buona fede da parte dell'impresa, ma al più alterazioni alle quali può essere posto rimedio mediante adeguate pratiche agronomiche e/o integrazioni oppure che non comportino gravi danni all'immagine del consorzio.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consegna/distribuzione non conforme agli standard del disciplinare</li></ul>
<u>Gravi</u>	quando non rivelino buona fede da parte dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"><li>• reiterazione o non risoluzione nei termini prescritti di una inosservanza lieve</li></ul>
<u>Gravissime:</u>	quando consistano in comportamenti particolarmente gravi	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'impiego di sostanze attive non consentite dalle norme vigenti in materia,</li><li>• la reiterazione di una inadempienza grave</li><li>• utilizzo del nome del consorzio in grado di recare danni all'immagine del consorzio stesso e alle aziende aderenti al disciplinare</li></ul>

Le violazioni del presente disciplinare saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze potrà deliberare una delle seguenti sanzioni, previa audizione dell'interessato qualora ne faccia richiesta:

- richiamo: in caso di violazioni lievi;
- sospensione: in caso di violazioni gravi;
- revoca: in caso di violazioni gravissime e previo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria;
- penale: in caso di mancata o ritardata adozione dei comportamenti indicati nel richiamo e/o nel provvedimento di sospensione, ovvero nel provvedimento di revoca, può essere applicata una penale di importo compreso tra 100. e 1000. euro. Tale sanzione verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione caso per caso, in considerazione del tipo di

violazione commessa e della superficie inserita a catastino. È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Consorzio.

Le sanzioni vengono comunicate al socio per iscritto e riportando in modo esatto:

- a) le motivazioni del provvedimento;
- b) l'entità delle misure adottate;
- c) le eventuali azioni e/o omissioni correttive, idonee a evitare sanzioni più gravi o la sanzione adottata;
- d) il termine entro il quale occorre conformarsi alle azioni e/o omissioni indicate per evitare sanzioni più gravi o la sanzione adottata.

Il richiamo non prevede sospensioni o revoche ma unicamente un avvertimento all'azienda di adempiere all'inadempienza in un periodo di tempo determinato dopo il quale subirà un ulteriore controllo.

La sospensione comporta la sospensione dei servizi forniti dal consorzio così come l'appartenenza allo stesso per un periodo minimo pari alla fine della stagione produttiva in corso e per un periodo massimo di 12 mesi.

La revoca comporta l'esclusione definitiva dal Consorzio di tutela e valorizzazione e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è prevista nei seguenti casi:

- a) gravissimi comportamenti contrari al disciplinare e/o statuto e/o regolamento/i gravemente lesivi dell'immagine e attività del consorzio;
- b) comportamenti vietati ai sensi del disciplinare e/o statuto e/o regolamento/i, reiterati nel tempo, assunti dal consorziato;
- c) qualora il nome del Consorzio venga utilizzato in termini illegali o fraudolenti;
- d) qualora l'impresa cessi la propria attività;
- e) trasformazione, fusione o scissione della società che la allontani dalle finalità del Consorzio;
- f) richiesta di recesso da parte del consorziato;
- g) in caso di impossibilità o di qualunque impedimento del consorziato, tale da non consentire l'adozione di azioni e/o omissioni necessarie a uniformarsi agli standard del Consorzio.